



Con il tempo e con la paglia...

L'Agenzia delle Entrate, con una Risoluzione dello scorso 17 febbraio, ha finalmente posto la parola fine al tormentone sugli scontrini parlanti

DI MARCELLO TARABUSI E GIOVANNI TROMBETTA
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA



Della pazienza non ne vendono gli speciali»: il proverbio risulta censito già nelle cinquecentesche raccolte del fiorentino Francesco Serdonati. Forse il farmacista non vende pazienza, perché deve serbarne molta per sé, per mantenere la calma davanti alle assurdità che accadono.

Pazienza, ma anche pertinacia, sono doti fondamentali in materia fiscale; con una giusta dose di insistenza e di sapiente attesa, si ottengono risultati (da altri) insperati: come recita un altro proverbio, «Con il tempo e con la paglia maturano le nespole».

Del tempo ce n'è voluto molto, della paglia non sappiamo, ma dopo lunga e penosa agonia (dei contribuenti) l'Agenzia delle Entrate ha maturato un "nespolone" di non poco conto. Parliamo, tanto per cambiare, dello scontrino fiscale per l'acquisto dei medicinali, che puntualmente ogni anno, di questi tempi, fa penare il farmacista.

Chi ha la bontà di leggerci con una certa continuità sa che si tratta di un tormentone ricorrente su *Punto Effe* fin dai primi numeri del 2000 (ormai materiale per collezionisti).

Registriamo oggi, a tre anni dall'entrata in vigore delle nuove norme sullo scontrino parlante, che forse anche l'Agenzia legge *Punto Effe*. Procediamo ad ordine.

L'ultimo genere letterario in cui si cimenta l'Agenzia delle Entrate è il comunicato stampa: abbandonato il paludato gergo burocratico, i "comunicatori" del Fisco adottano uno stile "ggiovane" pensato per accattivarsi il pubblico. Il comunicato relativo agli scontrini fiscali merita trascrizione integrale.

«Strada spianata per lo scontrino parlante che non riporta la natura del prodotto acquistato tramite la



tradizionale dicitura "farmaco" o "medicinale", ma attraverso sigle come "Otc" (medicinale da banco), abbreviazioni come "med." e termini come "omeopatico". Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia, con la risoluzione n. 10/E diffusa oggi, a un dottore commercialista che chiede di sapere se, ai fini della deduzione o della detrazione d'imposta, l'indicazione della natura del prodotto acquistato deve avvenire esclusivamente mediante la dicitura "farmaco" o "medicinale", se è eventualmente possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti e se è ancora obbligatorio conservare la prescrizione medica.

Disco verde sul primo punto: i documenti di spesa rilasciati per l'acquisto di medicinali consentono di fruire dei benefici Irpef a condizione che sia indicata la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili a farmaci. Sono dunque ammessi gli scontrini che riportano le indicazioni "Otc" (che sta per "over the counter", ovvero, medicinale da banco) e "Sop" (senza obbligo di prescrizione), le diciture "omeopatico" e "ticket" e le abbreviazioni "med." per "medicinale" e "f.co" per "farmaco".

Disco rosso, invece, sulla possibilità di integrare le informazioni presenti

sullo scontrino con altri documenti, come ad esempio copia della ricetta con il timbro della farmacia o copia del foglietto illustrativo: il documento di spesa deve infatti necessariamente riportare natura, qualità e quantità del prodotto. Non è più necessario, infine, conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, perché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla indicazione del numero di Autorizzazione all'immissione in commercio (Aic), rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco, riportate nei documenti di spesa rilasciati dalle farmacie».

NEANCHE GLI DEI

Che cambiamento rispetto agli antichi stilemi! Addirittura la luce rossa e la luce verde... manca solo la luce gialla e sembrerebbe il testo di *Questo folle sentimento* dei Formula 3.

Se si legge il testo della Risoluzione n. 10/2010 del 17 febbraio scorso, però, si nota che il linguaggio torna subito formale. L'Amministrazione ha ribadito che, a seguito del recente intervento del Garante della Privacy, è stato previsto - come già indicato in precedenti documenti di prassi - che sullo scontrino fiscale debba essere riportato, in luogo della qualità dei prodotti acquistati, soltanto il numero di Autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) degli stessi, rilevato mediante lettura ottica del codice a barre della confezione. Per quanto concerne, invece, l'obbligo di indicazione della natura dei beni acquistati, l'Agenzia aveva



L'Amministrazione ha ribadito che, a seguito del recente intervento del Garante della Privacy, è stato previsto che sullo scontrino fiscale debba essere riportato, in luogo della qualità dei prodotti acquistati, soltanto il numero di Aic

sempre sostenuto che la condizione sarebbe stata soddisfatta mediante la generica indicazione, sullo scontrino fiscale, del termine “farmaco” o “medicinale”.

Osserviamo - incidentalmente - che viene perpetrato l'antico errore di chi non conosce l'insiemistica (cfr. le *Pignolerie* su *Punto Effe* n. 15 ottobre 2009, pagina 81), pretendendo la specificazione del genere (farmaco), quando questa è indicata dall'appartenenza della specie (il singolo medicinale designato tramite la specifica Aic).

“Se c'è la goccia, è Gim!” recitava una storica pubblicità Invernizzi; noi potremmo aggiungere: se c'è l'Aic, è un farmaco!

Allo stesso modo, l'Agenzia prosegue sul cammino di tenere distinti “natura” e “qualità”, come se l'una fosse il genere e la seconda la specie, quando con una buona grammatica sotto mano si scoprirebbe che esiste la figura retorica dell'endiadi.

Ma su questo punto tempo e paglia nulla possono più: *Neanche gli dei*, si intitola un celebre romanzo minore di Isaac Asimov...

Riprendiamo il filo.

La Risoluzione 10 procede a una ampia illustrazione delle varie casistiche di diciture, che l'Agenzia, dopo aver evidentemente studiato meglio che in passato il diritto farmaceutico, ha “scoperto” essere equipollenti all'espressa indicazione “farmaco” o “medicinale”.

In particolare, l'Agenzia “scopre” anzitutto che, come previsto dal Dlgs n. 219/2006, è riconosciuta la natura di medicinale anche ai prodotti omeopatici e, pertanto, anche l'indicazione, sullo scontrino fiscale, “omeopatico” assolve all'obbligo di specificazione della natura del prodotto acquistato.

Più in generale, l'Amministrazione

finanziaria ha ammesso (finalmente!) che l'obbligo possa ritenersi soddisfatto anche se vengono utilizzate «sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci», quali “med.” o “f.co”.

In proposito, citando la propria precedente Risoluzione sui medicinali galenici (per cui si vedano le già citate *Pignolerie* sul numero dello scorso 15 ottobre) è ribadito (sbagliando) che, in riferimento alle preparazioni galeniche, possa essere indicata, sullo scontrino fiscale, la dicitura “farmaco” o “medicinale”, per certificare la natura del prodotto acquistato, e “preparazione galenica” per assolvere invece all'obbligo di specificazione della qualità: l'Agenzia non ha ancora imparato che “preparazione galenica” è a propria volta un genere, quindi una “natura”, secondo la distinzione fatta.

L'Agenzia delle Entrate ha poi riconosciuto l'utilizzo del termine “ticket”, e delle sigle “Sop” e “Otc”. A nostro avviso, dovrebbero valere anche termini come “generico”, “classe C” e simili, se riferibili a categorie di medicinali previste dalla legge.

Infine, l'Amministrazione ha stabilito che, attesa l'adozione di obblighi più stringenti per la certificazione delle spese sanitarie tramite scontrino parlante, deve ritenersi non più necessaria la conservazione della prescrizione medica, poiché la natura e la qualità del farmaco si evincono già dalle indicazioni presenti sugli scontrini fiscali.

Allo stesso modo, anche per i *ticket*, non è più obbligatorio conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico curante.

In conclusione, la risoluzione in commento comporterà certamente una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti: anzitutto è



finalmente cessato l'incubo della conservazione della fotocopia delle ricette mediche.

In secondo luogo - ed è un risultato ormai insperato, dopo anni di calvario - i Caaf finalmente la smetteranno di frangere i globi dei cittadini e dei farmacisti perché lo sportellista (ma, a onor del vero, spesso anche il professionista responsabile del Caaf) non sa che Otc e Sop, prima che uno slogan di Bersani, sono categorie di medicinali previste dalla legge.

Due sono i motivi di rammarico alla fine di questa vicenda: anzitutto, un po' più di tempestività (il quesito è del marzo 2009!) non avrebbe guastato, perché ormai migliaia di cittadini si sono visti negare, nel 2008 e nel 2009, la detrazione fiscale per i capricci dei Caaf, e le case di software hanno ormai dovuto sostenere i costi di adeguamento dei programmi per adeguarsi al livello culturale dei suddetti Centri Autorizzati. In secondo luogo, nel registrare il successo del dottor Tizio (così è designato dall'Agenzia l'anonimo autore del quesito che ha portato alla Risoluzione n. 10/2010), ci rammarichiamo del fatto che la battaglia di buon senso per lo scontrino parlante sia stata combattuta pressoché esclusivamente da queste pagine (e su altre pubblicazioni, come il *Fisco* e il *Sole24 Ore*, ma sempre da noi), mentre altri ci spernacchiavano all'insegna del “non c'è nulla da fare, bisogna adeguarsi alle indicazioni dell'Agenzia”.

E, guarda caso, il dottor Tizio è uno degli autori di queste umili righe.

La risoluzione in commento comporterà certamente una semplificazione degli adempimenti dei contribuenti: anzitutto è finalmente cessato l'incubo della conservazione della fotocopia delle ricette mediche